

**“CENTRO DI FORMAZIONE DELLA DOCENZA”
DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

ART. 1 – “CENTRO DI FORMAZIONE DELLA DOCENZA”

È istituito presso l’Università di Foggia, con D.R. n. 2128/2022, il “Centro di Formazione della docenza” dell’Università di Foggia, di seguito denominato anche “Centro”. Il Centro ha una natura multi e interdisciplinare e assume le funzioni previste dalle leggi attualmente operanti in materia di formazione dei docenti con particolare riferimento alla progettazione e all’erogazione dei percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario e risponde ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, in tema di “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, di seguito menzionato come “DPCM 4 agosto 2023”.

Le sue funzioni e competenze sono estese anche ad attività di formazione continua e post-universitaria (corsi di perfezionamento e master) rivolte alla professionalità docente, alla dirigenza, al personale scolastico in genere, alle attività di Faculty Development.

Il Centro è un Centro servizi di Ateneo di interesse interdipartimentale e al suo interno operano docenti di tutte le aree presenti in Ateneo ove siano direttamente coinvolti nelle attività di formazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado.

La sede del Centro è fissata presso il Dipartimento di Studi umanistici, Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, al quale afferiscono i docenti di area pedagogico-didattica e psicologica direttamente coinvolti nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola. Tale collocazione consente anche di sfruttare le sinergie derivanti dalla compresenza presso lo stesso Dipartimento del Servizio di formazione continua (Unità formazione docenti scuola e Unità Faculty development) nonché delle strutture laboratoriali destinate alle attività di formazione dedicate ai docenti della scuola.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Il Centro è un Centro di Servizio di Ateneo, tra le cui funzioni vi è quella di organizzare ed erogare percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria in corsi da 60 CFU e, in via transitoria, da 30 e da 36 CFU, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM 4 agosto 2023 e relativi allegati.

Il Centro si articola in due sezioni:

- Formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
- Faculty development universitario.

Al Centro compete, in relazione alla sezione “Formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado”:

- a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria, in coerenza con le classi di concorso;
- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche, eventualmente, in forma aggregata da parte dei Centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) la progettazione e l'organizzazione di attività di formazione continua e post-universitaria (corsi di perfezionamento e master) rivolte alla professionalità docente, alla dirigenza, al personale scolastico in genere.

Il Centro, in relazione alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria (DPCM 4 agosto 2023), sulla base delle indicazioni relative al fabbisogno di docenti ricevute dall'Ufficio Scolastico Regionale e/o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e in considerazione del proprio potenziale di sostenibilità, individua le classi di concorso per le quali attivare i percorsi universitari, la numerosità dei posti ammissibili per ogni percorso abilitante, e opera in base ai parametri stabiliti dal DPCM del 4 agosto 2023 e dalle relative Linee Guida ANVUR.

Il Centro potrà erogare la didattica, ove previsto e nelle misure e nei modi consentiti, anche in modalità online e, se necessario, anche nei periodi di vacanza accademica.

Al Centro compete, in relazione ai compiti di Faculty development:

- la formazione di giovani studiosi e di docenti universitari al fine di migliorare la qualità della didattica universitaria;
- la promozione di competenze pedagogico-didattiche e psicologiche dei docenti e ricercatori dell'Università di Foggia.

ART. 3 - ORGANI DEL CENTRO

All'interno del Centro operano:

1. Il Coordinatore
2. I Direttori
3. I Consigli didattici
4. La Giunta
5. Il Comitato tecnico-scientifico (organo deliberante)

ART. 4 - Coordinatore del Centro

Il **Coordinatore del Centro** è nominato dal Rettore, con proprio decreto, su designazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM. Il Coordinatore viene designato tra i professori afferenti al Dipartimento e appartenenti all'area pedagogico-didattica e psicologica. Il Coordinatore rimane in carica un triennio accademico e può essere riconfermato consecutivamente per due volte.

Il Coordinatore:

- a) coordina le attività svolte dal Centro;
- b) convoca e presiede la Giunta e il Comitato tecnico-scientifico;
- c) coordina l'istruttoria e formula proposte in ordine all'attivazione dei percorsi formativi da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli didattici, della Giunta e del Comitato tecnico-scientifico;
- e) verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e il rispetto di quanto stabilito dall'Anvur nelle Linee guida per l'attivazione e la realizzazione dei percorsi;
- f) cura i rapporti con gli organi accademici e opera in sinergia con i Direttori dei percorsi formativi, con funzioni di supervisione e raccordo;
- g) cura i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i Ministeri competenti e con le istituzioni scolastiche e firma le convenzioni per i tirocini;
- h) riferisce periodicamente al Rettore e al Consiglio di Dipartimento del DISTUM sull'andamento dei percorsi e delle attività ed elabora annualmente una relazione finale;
- i) partecipa alle riunioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento nel merito dei temi legati alla formazione degli insegnanti, con funzioni propositive, di aggiornamento e di raccordo;
- j) autorizza le spese conformi al piano finanziario come approvato dagli organi competenti;
- k) vigila sull'impiego di risorse umane e finanziarie e sui servizi erogati dal CFD;
- l) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Coordinatore può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 – Direttori dei Percorsi formativi

Per ciascun Percorso formativo (d'ora in poi PF) attivato ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 o per più percorsi formativi caratterizzati da affinità tematica è nominato un Direttore. Ogni Direttore viene designato con nomina rettorale di durata annuale, su designazione del Coordinatore del Centro, rinnovabile per un massimo di 3 mandati, e viene individuato tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Ateneo. Il Direttore dovrà essere titolare di almeno un incarico didattico del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità.

Il Direttore è responsabile di un numero non superiore a 8 percorsi formativi raggruppati per aree omogenee, a condizione che non sia superata la soglia di 1000 studenti; oltrepassate tali soglie, sarà necessario nominare un altro Direttore, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 e dalle Linee guida ANVUR vigenti.

Il Direttore:

- a) presiede il Consiglio didattico;

- b) partecipa alle riunioni della Giunta;
- c) cura la progettazione del/dei percorso/i accademico/i, le azioni di accreditamento e di valutazione periodica;
- d) propone alla Giunta, sulla base dei fabbisogni individuati dall'USR o dal Ministero competente e sulla base dei requisiti di sostenibilità interna, il numero massimo di studenti/studentesse ammissibili ogni anno per ogni specifico percorso abilitante;
- e) propone alla Giunta (come da lett. e delle Linee guida ANVUR vigenti) la nomina di "almeno due docenti afferenti a ssd/sad degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico [e di] almeno un docente di riferimento afferente a ssd/sad caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico". Tali docenti hanno il compito di collaborare con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
- f) ha funzioni di controllo sull'andamento complessivo del/dei percorso/i;
- g) collabora con gli Uffici amministrativi per gli aspetti organizzativi;
- h) individua, in sinergia con la Giunta, i Dipartimenti e con le strutture amministrative del Centro, la dotazione di aule e laboratori utili allo svolgimento delle attività;
- i) individua, nel caso sia prevista una quota di formazione a distanza e in sinergia con le strutture amministrative del Centro le figure di "Tutor tecnico" e "Tutor disciplinare" come da Linee guide ANVUR vigenti.
- j) cura i rapporti con le scuole sedi dei tirocini.

Ad ogni Direttore può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 – Consigli didattici

I **Consigli didattici** sono composti dai relativi Direttori dei Percorsi formativi, dai professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di "Tutor coordinatore" di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, individuati tra insegnanti di scuola secondaria a tempo indeterminato, da una rappresentanza degli studenti.

Il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al Profilo di cui all'allegato A del Decreto del 4 agosto 2023, e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo di cui all'allegato A del suddetto Decreto;
- c) propone ai dipartimenti, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023;
- d) ha funzioni istruttorie per il riconoscimento crediti in base a quanto disposto nell'Allegato B del DPCM del 4 agosto 2023, e per tutto ciò che attiene alle carriere degli studenti e delle studentesse, trasmettendo alla Giunta e al Comitato tecnico-scientifico le relative proposte di delibera. Il Comitato tecnico-scientifico può attribuire

al Consiglio didattico potere di delibera in merito all'ammissione, al riconoscimento crediti e alle carriere degli studenti e delle studentesse;

Ai docenti di riferimento del Consiglio didattico può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – Giunta

La **Giunta** è composta dal Coordinatore del centro, che la presiede, e dai Direttori dei percorsi formativi. Il Segretario Amministrativo del Centro partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

La Giunta:

- a) raccorda e coordina le attività didattiche dei diversi percorsi formativi, anche con riferimento ai crediti in comune tra tutti i percorsi abilitanti;
- b) vaglia le proposte dei Consigli didattici e istruisce le successive delibere da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico;
- c) elabora annualmente la proposta di piano finanziario da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico;
- d) definisce i carichi didattici e propone al Comitato tecnico-scientifico il quadro degli affidamenti e dei contratti da stipulare
- e) definisce per ogni Percorso formativo la proposta della quota di formazione a distanza, entro i limiti previsti dal DPCM 4 agosto 2023 e dalle Linee guida ANVUR vigenti, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze di Percorsi formativi.

ART. 8 - Comitato tecnico-scientifico

Il **Comitato tecnico-scientifico** è l'organo deliberante del Centro, presieduto dal Coordinatore. È composto dai membri della Giunta, dal Responsabile dei Tirocini e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute del Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico-scientifico:

- a) stabilisce annualmente, in rapporto ai fabbisogni individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero competente e al potenziale di sostenibilità interna, i percorsi formativi abilitanti da attivare, anche in relazione alla loro tipologia, così come definita dal DPCM del 4 agosto 2023 e relativi allegati;
- b) stabilisce annualmente, prendendo atto dei contingenti autorizzati, il numero dei tutor per il tirocinio indiretto di cui all'articolo 10 del Decreto del 4 agosto 2023, e delibera in merito al loro reclutamento;
- c) valuta annualmente le condizioni di conferma, sentiti i Direttori e il Responsabile del tirocinio, dei Tutor dei tirocinanti, nei modi e nei vincoli previsti dalla normativa;
- d) propone al Rettore, al Consiglio di Dipartimento del DISTUM e ai Direttori di Dipartimento una programmazione su base annuale per l'eventuale reclutamento di personale docente e non docente, utile al funzionamento del Centro;

- e) elabora il piano finanziario annuale coerentemente con le tempistiche di gestione dei percorsi formativi e lo trasmette al DISTUM per la deliberazione definitiva da inoltrare al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- f) individua le Commissioni per lo svolgimento delle prove di ammissione, delle prove di profitto, delle prove finali e altre Commissioni utili alla realizzazione di attività del Centro.
- g) cura le procedure di ammissione e le procedure selettive, qualora necessarie, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa;
- h) stabilisce, ove previste, le modalità di erogazione online della didattica e provvede a stabilire le modalità di verifica della frequenza dei corsisti.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno 3 volte ogni anno accademico anche in forma telematica.

ART. 9 - TIROCINI E TUTOR

Per la complessiva esperienza di tirocinio dei corsisti dei percorsi formativi abilitanti, il Centro si avvale di un Responsabile del tirocinio e, come previsto dal Decreto del 4 agosto, di Tutor coordinatori, che operano nelle sedi accademiche, e Tutor del tirocinio, che operano nelle istituzioni scolastiche.

Il **Responsabile del tirocinio** è individuato dalla Giunta, tra i ricercatori e i professori direttamente coinvolti nell'erogazione della didattica dei percorsi formativi abilitanti, con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti.

Il Responsabile del tirocinio:

- a) cura costantemente i rapporti tra il Centro, l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche;
- b) si esprime circa le richieste di riconoscimento crediti relative al tirocinio;
- c) istruisce le pratiche di convenzionamento con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale;
- d) raccorda le attività dei Tutor coordinatori e stabilisce insieme a loro il progetto complessivo di tirocinio indiretto e diretto;
- e) relaziona al Coordinatore del Centro e ai Direttori dei Percorsi formativi sull'andamento delle attività di tirocinio e si esprime circa la possibilità di conferma annuale dei tutor coordinatori.

Al Responsabile dei tirocini può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il **Tutor coordinatore** dei percorsi formativi abilitanti viene individuato tra gli insegnanti di scuola secondaria sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 59/2017 e alla normativa vigente. L'incarico viene svolto sotto la direzione del Centro, con una durata quadriennale, prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta. Ai docenti che assumono l'incarico di Tutor coordinatore è concesso dall'Ufficio Scolastico

Regionale, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

Il Tutor coordinatore, così come previsto dall'art. 10 del Decreto del 4 agosto 2023:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e formalizza il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Il Centro ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno, per il tramite del Responsabile del tirocinio, una verifica delle capacità di: conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; gestione dei rapporti con l'Università; gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

Il Centro, per il tramite del Responsabile del tirocinio e in accordo con la Giunta, può predisporre e somministrare questionari di valutazione dell'esperienza svolta dai tirocinanti, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dal Centro.

Il Tutor dei tirocinanti viene individuato dai dirigenti scolastici delle sedi di svolgimento del tirocinio diretto accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale e opera all'interno delle stesse, accogliendo i tirocinanti.

Il tutor dei tirocinanti:

- a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti;
- c) accompagna e guida i processi osservativi, la progettazione e l'implementazione di attività didattiche svolte dai tirocinanti.

Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza, il Comitato tecnico-scientifico, su indicazione dei Direttori dei Percorsi formativi, provvederà a nominare ogni 250 studenti: un Tutor tecnico, con funzioni di supporto e un Tutor disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza. I tutor dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, come da Linee guida ANVUR vigenti.

ART. 10 – STRUTTURE AMMINISTRATIVE E RISORSE

Il Centro è incardinato nel Dipartimento DISTUM ove ha sede amministrativa e, quale Centro Autonomo di Gestione di riferimento, è centro di imputazione delle attività del CFD, attive e passive.

La struttura amministrativa di riferimento è individuata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nel quale è espressamente indicato il Segretario amministrativo.

Il Centro condivide aule, laboratori e strumentazioni con i Dipartimenti e utilizza i servizi del Settore E-Learning e Didattica Avanzata.

Per realizzare le attività espresse nei precedenti articoli il Centro si avvale di:

- a) personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro dal Direttore Generale;
- b) del personale docente direttamente coinvolto nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola, retribuito su base oraria se i carichi didattici eccedono il monte ore annualmente previsto;
- c) insegnanti con funzioni di Tutor coordinatori;
- d) Tutor tecnici e Tutor disciplinari da individuare secondo i modi consentiti dalla normativa vigente.
- e) altro personale da acquisire eventualmente mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, di consulenza e collaborazione.

Il Centro usufruisce di una dotazione finanziaria di funzionamento nella misura disposta dal Consiglio di Amministrazione. Qualora lo svolgimento delle attività istituzionali lo consenta, potrà eseguire attività conto terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni e potrà aderire, in qualità di capofila o di partner, a specifici progetti finanziati dall'esterno. Le risorse finanziarie del CFD confluiranno nel sezionale del Dipartimento DISTUM.

Oltre alle spese previste per lo svolgimento dei percorsi formativi, il Centro può finanziare attività di ricerca, nei limiti di spesa e di budget di volta in volta individuati, purché strettamente attinenti alla formazione degli insegnanti e all'innovazione didattica e purché siano previste ricadute sulla qualità della formazione erogata.

Oltre alle entrate previste attraverso le sue attività ordinarie, il Centro, per la realizzazione dei suoi compiti, può disporre delle seguenti forme di finanziamento:

- a) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, per l'acquisizione di beni e la realizzazione di servizi;
- b) contributi provenienti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- c) proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo che disciplina la Gestione delle attività di autofinanziamento.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il Coordinatore del Centro è individuato nella persona che è già stata nominata, con Decreto Rettorale n. 2204/2022 del 28/12/2022 quale "Direttore del Centro di Formazione

della Docenza” in attuazione del regolamento previgente di istituzione del Centro (di cui al Decreto Rettorale n. 2128/2022 del 15/12/2022).

In attesa dell’emanazione di apposito regolamento che regoli la sezione Faculty development del Centro di Formazione dell’Università di Foggia, da effettuarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in vigore le norme dei regolamenti vigenti in quanto compatibili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto dell’Università di Foggia e la normativa vigente.